



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV
Personale Scolastico – Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*

Alle Istituzioni scolastiche ed educative
statali del Lazio

e, p.c.

Agli Ambiti territoriali provinciali del Lazio

Alle Organizzazioni sindacali territoriali del
Lazio rappresentative del comparto
Istruzione e ricerca

Oggetto: Contratti cd. di “*supplenza breve*” per la copertura dei posti a cura degli Ambiti territoriali provinciali che si liberino per qualsiasi motivo entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento all’oggetto si ritiene di fornire delle indicazioni su come procedere alla copertura temporanea del posto o spezzone, in attesa che l’Ufficio scolastico regionale o l’Ambito territoriale competente provvedano alla nomina.

In particolare, il riferimento è ai posti o spezzoni liberatisi per la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, oppure per il ricorso dei nuovi assunti alla possibilità di cui all’art. 15, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, oppure per il ricorso di docenti già di ruolo da almeno tre anni, alla possibilità di cui all’art. 36 del CCNL ed anche a posti o spezzoni rimasti vacanti dopo le nomine svolte dagli Ambiti e appartenenti a classi di concorso le cui GPS siano esaurite.

Nei casi sopra descritti le istituzioni scolastiche ed educative, dovranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve, quindi utilizzando le graduatorie di istituto (se esaurite, le messe a disposizione) al fine della selezione degli aspiranti.

Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito. In ogni caso, si tratta di contratti



Ministero dell'istruzione e del merito

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV
Personale Scolastico – Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*

che dovranno recare la clausola risolutiva di cui all'art. 41 del CCNL del 19 aprile 2018, cioè in caso di «*individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.*»

Il sistema informativo del Ministero, sino al 31 dicembre, gestisce comunque i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti.

Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo - passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi - occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria conselezione dalle graduatorie di istituto.

Proprio perché la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, incaso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 co. 2 dell'Ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all'art. 14 co. 1 della menzionata ordinanza.

Si coglie l'occasione per specificare che i docenti che rifiutino offerte di contratto formulate dall'Ambito territoriale provinciale di Roma e siano pertanto colpiti dalle sanzioni di cui all'art. 14 co. 1 dell'Ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, possono ugualmente accettare contratti presso l'Istituto di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto” di Roma a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie d'istituto o da messa a disposizione, poiché il sistema informativo che gestisce le nomine mediante scorrimento delle GPS non gestisce la selezione dei docenti con specializzazione monovalente all'insegnamento agli studenti con sordità.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini